



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott. Stefano	PETITTI	Presidente
dott. Biagio	VIRGILIO	Componente effettivo
dott. Ettore	CIRILLO	Componente aggregato rel.
dott. Anna	CRISCUOLO	Componente supplente
dott. Alberto	GIUSTI	Componente effettivo

DECISIONE

Premesso che:

- l'Ufficio Centrale Circoscrizionale per la Circoscrizione di Campania 1, con provvedimento del 30 gennaio 2018 non ha ammesso la lista dei candidati per l'elezione della Camera dei Deputati, del "PARTITO REPUBBLICANO - ALA";

- che l'Ufficio Centrale Circoscrizionale ha motivato la decisione, evidenziando che "nei collegi plurinominali della circoscrizione di Campania 1 la lista PARTITO REPUBBLICANO - ALA ha presentato n. 2 candidati e, pertanto, in numero inferiore al previsto dalla norma di cui all'art. 18-bis, comma 3, d.p.r. 361/1957";

- considerato che il ricorrente avv. Salvatore Piro, delegato di lista, impugna il provvedimento di esclusione, laddove l'Ufficio Circoscrizionale, nel rilevare l'effettiva mancanza del numero minimo di candidati per l'ammissione della lista, non ha proceduto a

J.
an
S

consentire l'integrazione della lista medesima col subentro dei supplenti in alternanza di genere; che ciò il ricorrente sostiene assumendo che l'art. 18, comma 3, d.p.r. n. 361/1957 non conterrebbe una previsione espressa d'inammissibilità per l'irregolarità rilevata dall'Ufficio, il quale avrebbe potuto e dovuto procedere a integrare le lacune della lista in applicazione del principio del "favor participationis" e in analogia con quanto consente l'art. 22 d.p.r. n. 361/1957;

- che l'Ufficio Circostrizionale contro-deduce osservando che la "violazione di legge non può essere sanata da alcuna interpretazione analogica, poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, la normativa non presenta lacuna da colmare ed essendo i casi per cui è prevista la sostituzione del candidato titolare da parte di quello supplente diversi da quello della mancata indicazione del candidato titolare";

- che l'interpretazione offerta dall'Ufficio Circostrizionale è corretta poiché: a) alcuna norma prevede la possibilità dell'integrazione d'ufficio e dall'altra parte la "ratio" della supplenza è relativa solo al caso che venga meno una candidatura e non per integrare una candidatura non prevista fin dall'inizio e cioè all'atto della presentazione della lista; b) la invocata applicazione analogica dell'art. 22 d.p.r. n. 361/1957 è da escludere, in quanto la richiamata disposizione dell'art.18-bis d.p.r. n. 361/1957 è norma speciale non suscettibile di applicazione analogica; c) i requisiti numerici indicati nell'art. 18-bis, comma 3, cit. sono da considerarsi essenziali (vedasi il dato testuale "non può...") e, laddove si parla di "inammissibilità" per la violazione dell'alternanza di genere, si prevede solo una ulteriore causa di "non ammissione"

r
f
an
g

della lista, rispetto all'assenza dei requisiti, anche numerici, testualmente enunciati nei periodi precedenti; d) l'applicazione analogica dell'art. 22 cit., sul subentro di candidati supplenti, contrasta con la ragione giustificativa dell'istituto della supplenza che resta legata, sul piano logico e circostanziale, all'ipotesi residuale del venir meno di una candidatura e non per integrare una lista di per se stessa lacunosa con una candidatura non prevista fin dall'inizio; e) l'invocato cd. "favor participationis" non consente di superare una chiara e non equivoca volontà legislativa, come espressa nel testo di legge;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso indicato in premessa.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2018

IL PRESIDENTE


Luigi Lillini

I COMPONENTI

Enrico Vignati
Antonio Monti

[Signature]

Stefano Accetto



Depositato in Segreteria oggi, 03 FEBRUO 2018 ore 18,05

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dell'Ufficio STEFANO ACCETTO
[Signature]